



ORDINANZA SINDACALE N. 5 / 2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – Divieto di utilizzo impianti di riscaldamento e messa in sicurezza immobile sito in Sozzago (NO), Via Roma n. 25.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in data **04/02/2026 alle ore 20:51 circa** il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara interveniva nel Comune di **Sozzago (NO), Via Roma n. 25**, su richiesta del servizio sanitario 118, per **segnalata intossicazione da monossido di carbonio**;
- all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, gli occupanti dell'immobile, per un totale di **n. 5 persone**, tra cui *omissis*, residente nell'appartamento, risultavano già trasportati presso struttura ospedaliera dal personale sanitario 118 per i necessari accertamenti;
- a seguito di controllo dell'immobile, al quale il personale operante accedeva con il consenso del *omissis*, in qualità di proprietario, veniva rilevata la presenza di **stufa a combustibile solido (legna)**:
 - **priva delle relative certificazioni**;
 - **collegata a canna fumaria in dubbie condizioni di sicurezza**;
- il personale dei Vigili del Fuoco, ravvisata la necessità di impedire ulteriori conseguenze dannose, provvedeva allo **scollegamento della stufa** e alla **chiusura della rete gas** a servizio dell'abitazione;
- in assenza degli inquilini al termine delle operazioni, veniva richiesto l'intervento del Sindaco per la consegna di **diffida all'uso della stufa e alla riattivazione dell'impianto di adduzione del gas** fino all'avvenuta esecuzione delle verifiche e all'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente;

VISTA la comunicazione urgente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, acquisita al protocollo comunale n. 0000411/2026 del 05/02/2026

CONSIDERATO

- che la situazione descritta configura **grave e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità**;
- che sussistono i presupposti di **contingibilità e urgenza** previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- che si rende necessario adottare un provvedimento immediato e temporaneo volto alla tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità delle persone;

VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.M. 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti;
- le vigenti norme in materia di sicurezza, igiene e tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza mediante ordinanza sindacale;

ORDINA

1. **Il divieto assoluto di utilizzo della stufa a combustibile solido (legna)** presente nell'immobile sito in **Sozzago (NO), Via Roma n. 25**.
 2. **Il divieto di riattivazione della fornitura di gas** e di qualsiasi impianto di riscaldamento a servizio dell'abitazione sino alla produzione di:
 - certificazione di conformità degli impianti rilasciata da tecnico abilitato;
 - attestazione di idoneità e sicurezza della canna fumaria;
 - documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.
 3. Al **proprietario dell'immobile omissis** e agli eventuali occupanti di provvedere alla **messa a norma degli impianti** entro il termine di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
-

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza a:
 - *omissis* – proprietario;
 - *omissis* – occupante;
 - la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Comando Stazione Carabinieri competente;
 - Polizia Locale;
 - Prefettura di Novara;
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
 - che gli organi di polizia vigilino sull'osservanza del presente provvedimento.
-

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al **T.A.R. Piemonte** entro 60 giorni dalla notifica;
 - in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.
-

Dalla Residenza Municipale, 09 Febbraio 2026

IL SINDACO
Agostino ANTONINI